rio cagiona confusione anzichè divisione nel campo dei poteri.

Gli esempi che vi ho addotto vi mostrano che lungi dal portare confusione, con questo sistema si porta veramente la divisione nei poteri, si restituisce al potere giudiziario ciò che gli appartiene, ciò che gli è stato tolto dal potere governativo, per principio di reazione alla sua indipendenza ed al suo coraggio mostrato in tempi difficili e del tutto predominati dal dispotismo governativo.

Ed a questi esempi altri moltissimi potrei aggiungerne, per mostrare che se il potere giudiziario fosse costituito come dovrebbe essere...

MELLANA. E che non è.

NISCO.... cioè in potestà di pronunziare sopra i diritti e le cose che appartengono ai cittadini, e di poter anche annullare gli atti che sono fatti dal potere legislativo quante volte sieno contrari ai principii stabiliti nella Costituzione o nel diritto comune, noi certamente non saremmo chiamati da dieci mila petizioni a discutere di ragioni che ai tribunali si appartengono, nè avremmo, poche sere or sono, udito dire da un illustre nostro collega, a proposito della legge sulle pensioni, che la retroattività domandata era un'ingiustizia, non si doveva ammettere, non perchè il Parlamento non avesse il diritto di votarla, ma perchè non sarebbe stata una giustizia.

Ora io domando: la Camera avrebbe potuto derogare al principio che la Costituzione guarentisce, cioè che la legge non ha effetto retroattivo? E se non fosse stata savia abbastanza la Camera di non rispettare un diritto sanzionato nello Statuto, chi avrebbe avuto la facoltà di annullare un ingiusto fatto nostro, o d'impedire che fosse messo in esecuzione?

Adunque, o signori, se noi ammettiamo, con rigettare quest'articolo 4, che il potere giudiziario sia ricostituito nelle sue basi, che abbia tutti i suoi diritti che propriamente gli appartengono, noi avremo fatto il più gran bene alla società nostra, noi eviteremo molte difficoltà che incontransi tanto allorchè si esercita il potere di far leggi, quanto allorchè si esercita il potere di attuare le leggi. Imperocchè l'ammettere una proposta la quale alla fine riduce il potere giudiziario ad un potere consultivo, per forma da non aver diritto ad annullare l'atto che la ingiustizia commette, è ammettere una proposta che non è in armonia con lo scopo della legge, e priva anche la magistratura di quella facoltà che sovente anche oggidì esercita, non per disposto di legge, ma per consentimento pubblico.

Ed è per questa ragione che io domando la soppressione dell'articolo 4, poichè esso non ha altro scopo che quello di stabilire che *l'autorità giudiziaria dovrà limitarsi a dichiarare le conseguenze giuridiche dell'atto stesso, senza che questo possa essere revocato o modificato altrimenti che per ricorso alle autorità amministrative.*

Se questo articolo sarà soppresso, voi ammettete, signori, che l'autorità giudiziaria possa giudicare delle conseguenze di un atto, possa dichiarare che le conseguenze di un atto illegittimo, ingiusto, siano annullate, ma che deve rispettare l'atto illegittimo ed ingiusto solo perchè è opera del potere amministrativo, benchè questo abbia fatto quello che la legge non gli permetteva di fare. Voi dunque ammettereste, mi si conceda il dirlo, una inconseguenza tanto più funesta, quanto può alla fine condurre legalmente il potere governativo a non rispettare il giudiziario.

Perlochè io credo che quest'articolo debba essere soppresso per assicurare al paese il vero principio di libertà, il vero principio di progresso che il signor ministro e tutti i difensori della legge hanno sostenuto.

Io non dirò altre parole, mi contenterò di riprendere il discorso quante volte vi siano obbiezioni alla mia proposta, specialmente perchè son sicuro che le ragioni stesse che svolgeranno coloro che vogliono questo articolo saranno una prova per sostenerne la soppressione: ogni emendamento o modifica di frasi non conduce che o a stabilire prescrizioni inutili, o a moltiplicare le contraddizioni.

PRESIDENTE. Viene ora l'emendamento dell'onorevole deputato Brunetti del tenore seguente:

« L'autorità della cosa giudicata pelle controversie contemplate nei precedenti articoli 1 e 2 avrà quella estensione e quei limiti che sono prescritti per ogni altro giudicato dalle leggi civili del regno. »

BRUNETTI. Ieri ebbi, mio malgrado, a intrattenere alquanto lungamente la Camera sull'articolo terzo, fino a meritare la gentile accusa dell'onorevole Mosca, di essere rientrato nella discussione generale; oggi mi propongo, per contrario, di essere breve più che mi sia possibile.

E se per avventura a molti de' miei onorevoli colleghi paresse che l'articolo quarto che io vorrei soppresso e il mio emendamento che intenderei di sostituire all'articolo stesso sieno cose per sè disparatissime, spero di dimostrare che, non solo vi ha nesso logico tra il concetto dell'uno e dell'altro, ma ancora che possa l'uno all'altro agevolmente sostituirsi.

Leggendo quest'articolo quarto io non posso dissimulare a me stesso che mi sembra di una troppo malagevole interpretazione, e tanto più mi sono rifermato in questa idea quando ho veduto così diverse ed opposte interpretazioni di parecchi oratori nella discussione generale non solo di quelli che venivano oppositori della legge, ma ancora di coloro che venivano difensori di quella legge. Ricordo l'onorevole Cordova in primo luogo, il quale temendo non ne fosse scossa la gerarchia del potere amministrativo, diceva: ma che cosa importa di distinguere le conseguenze giuridiche dell'atto amministrativo?

Importerà forse il limitare la sentenza del magistrato a dichiarare soltanto le conseguenze giuridiche senza rivocare nè modificare l'atto? Con questo, proseguiva l'onorevole Cordova, voi, spogliando l'atto amministrativo di tutte le conseguenze giuridiche, rendete questo atto nullo, o per lo meno inefficace.